

CAMERA DEI DEPUTATI N. 447

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, ZACCHERA, VOLONTÈ, URSO, SANZA, PIVA, OSTIL-
LIO, OLIVIERI, NOCERA, LUCCHESI, FRONZUTI, FRAGALÀ,
LO PRESTI, GALATI, TERESIO DELFINO, CARMELO CARRARA,
BURANI PROCACCINI, BERGAMO, GRILLO**

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con-
cernente la revisione della disciplina del pubblico impiego

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego, varato nel corso dell'XI legislatura, si colloca fra le più incisive e complesse riforme in materia di pubblico impiego, volta a rendere l'azione della pubblica amministrazione più efficiente ed efficace per ricondurla a livelli più rispondenti alle esigenze del Paese.

Merito precipuo della norma è senza dubbio quello di aver previsto la separazione della responsabilità politica da quella amministrativa, iniziativa quest'ultima destinata a ridare credibilità alle istituzioni democratiche.

L'iniziativa, pur dimostrandosi nel suo complesso valida e rispondente alle esi-

genze del Paese, ha evidenziato alcune lacune e smagliature che occorre con urgenza eliminare per rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni di alta dirigenza che sono affidate dalla Costituzione ai funzionari pubblici.

È a tale finalità che intende provvedere la proposta di legge che è stata predisposta a seguito di un attento ed accurato esame delle problematiche emerse.

La riforma infatti non è riuscita a tagliare nettamente i nodi con il passato. Le disposizioni vigenti prevedono, con logica corporativa, un diverso regime giuridico tra dirigenti generali e dirigenti-funzionari. I primi, come altri dipendenti pubblici (magistrati, avvocati dello Stato, militari,

eccetera), rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti di natura pubblica, mentre i dirigenti e funzionari sono stati assoggettati alla disciplina del codice civile.

È di tutta evidenza, quindi, l'incongruenza dell'attuale disciplina la quale demanda a diverse fonti normative l'inquadramento giuridico di dirigenti che svolgono tutti funzioni pubbliche di carattere esterno.

La proposta in titolo tende a sanare la predetta incongruenza, ponendo tutti i dirigenti e funzionari nel settore pubblico, come del resto è stabilito in altri ordinamenti europei (Francia, Germania, eccetera).

L'iniziativa è altresì volta a perfezionare il criterio di separatezza tra potere politico ed amministrativo, introdotto, come accennato, dal decreto legislativo n. 29 del 1993, prevedendo:

l'accesso alla carriera iniziale dirigenziale con concorso pubblico molto selettivo, a similitudine di quello per l'accesso alla magistratura, con successivo corso di specializzazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con riserva del 50 per cento dei posti disponibili per i funzionari, dotati di diploma di laurea con cinque anni di servizio nella qualifica medesima, mediante scelta previa valutazione dei titoli di servizio da parte di apposita commissione di avanzamento e successiva specializzazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. È stata, altresì, prevista la facoltà per le singole amministrazioni di riservare il 20 per cento dei posti disponibili a professionisti o dirigenti di impresa da selezionare con concorso per titoli le cui modalità sono rimandate ad apposito regolamento;

lo sviluppo della carriera dirigenziale su tre livelli, con avanzamenti a scelta previa valutazione di apposita commissione, sulla base di titoli di servizio;

l'istituzione del Consiglio nazionale della dirigenza, organo garante dell'imparzialità e di autogoverno del personale dirigente, al pari di altri organi già presenti

in settori in cui sono necessarie determinate garanzie, quali la magistratura e l'università.

Inoltre la normativa vigente ha strutturato la carriera dirigenziale su due livelli (dirigente, dirigente generale). Si ritiene per contro, come già accennato, che tale carriera debba più efficacemente essere articolata su tre livelli dirigenziali (referendario, consigliere e consigliere generale) al fine di affidare i compiti di alta professionalità (controllo di gestione, ispettivo, azione di riesame dei procedimenti) a dirigenti più esperti la cui attuale carriera invece viene subordinata a mere scelte politiche e non a criteri di merito, visto che la scelta spesso discende da valutazioni squisitamente politiche, in contrasto con i principi di separazione tra amministrazione e politica previsti dalla delega conferita dal legislatore al Governo.

Ma le riforme al decreto legislativo sopra accennate non darebbero ovviamente i frutti sperati se non fossero integrate dalla introduzione di un nuovo organo capace di restituire effettiva autonomia alla gestione amministrativa dei dirigenti separando la nomina di quest'ultimi dalla esclusiva scelta dei Ministri mediante il filtro di una precedente valutazione tecnica di un'autorità imparziale. È fondamentale istituire un organo di autogoverno e autotutela dei funzionari e dirigenti, il Consiglio nazionale della dirigenza, di cui si è già precedentemente fatto cenno.

Tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sarà composto da un numero non superiore a otto direttori generali di tutte le amministrazioni dello Stato, eletti con criteri di rappresentatività.

Poiché i nuovi assetti invocati creerebbero alcune sperequazioni nei confronti dei funzionari più anziani costretti loro malgrado a segnare il passo, si è ritenuto opportuno predisporre una norma transitoria al fine di tutelare le legittime aspettative dei funzionari stessi con oltre vent'anni di carriera amministrativa, consentendo a quest'ultimi di conseguire un beneficio quanto meno morale con l'inserimento nella prima fascia dirigenziale,

così come il decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, ha previsto in altro modo per i soli funzionari del Servizio sanitario nazionale.

Per i funzionari che invece vantano complessivamente un minor numero di anni di servizio si è previsto l'inserimento nel settore pubblico, con elevazione della possibilità di partecipare al concorso pubblico unico di cui si è fatto cenno fino a 50 anni di età. I medesimi funzionari concorrono, altresì, al 50 per cento dei posti dirigenziali disponibili previa selezione per titoli di servizio valutati da apposita commissione di avanzamento.

Il provvedimento prevede la soppressione delle qualifiche ad esaurimento e della IX e VIII qualifica, con l'inserimento del personale delle qualifiche ad esaurimento, dei funzionari della IX e VIII qualifica funzionale, unitamente al personale della VII qualifica funzionale appartenente all'ex carriera direttiva, nella qualifica unica di funzionario, articolata su tre fasce.

In particolare il provvedimento consta di 12 articoli:

Articolo 1. — La norma propone una modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo, prevedendo l'inserimento di tutti i dirigenti e funzionari nel settore pubblico.

Articolo 2. — Istituisce l'organo di autotutela dei dirigenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è competente alla gestione del personale preposto alla gestione pubblica, deliberando tutti i provvedimenti relativi all'assunzione in servizio, all'attribuzione dei giudizi complessivi, all'approvazione dell'avanzamento in carriera, ai pareri per il conferimento di particolari incarichi.

Articolo 3. — La disposizione ha lo scopo di rimodulare la dirigenza su tre qualifiche: referendario, consigliere, e consigliere generale.

Articolo 4. — La disposizione, ferme le competenze dei consiglieri generali, previ-

ste dal decreto legislativo, aggiunge alcune competenze proprie del dirigente referendario, quali la direzione di uffici per le relazioni con il pubblico e quelle ispettive.

Articolo 5. — La norma ridetermina le funzioni del dirigente consigliere con l'attribuzione a quest'ultimo di funzioni di controllo, ispettive e di coordinamento. Prevede, altresì, norme per la rimodulazione delle carriere dei dirigenti tecnici.

Articolo 6. — La disposizione proposta è finalizzata ad armonizzare le procedure di verifica attualmente previste dal decreto legislativo con la prevista introduzione delle funzioni di controllo da parte del Consiglio nazionale della dirigenza.

Articolo 7. — La norma apporta correttivi in materia di trattamento economico dei dirigenti, prevedendo che la materia sia oggetto di regolamento delegato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 8. — La norma, nel riformulare l'articolo 25 del decreto legislativo n. 29 del 1993, è finalizzata a sopprimere le vecchie qualifiche dirigenziali ed a introdurre i nuovi ruoli dei dirigenti referendari, consiglieri e consiglieri generali. Il comma 3 del nuovo articolo 25 prevede una disposizione volta ad istituire la qualifica unica di funzionario nella quale è ricompreso il personale del ruolo ad esaurimento, delle qualifiche funzionali IX e VIII e quello della VII qualifica appartenente all'ex carriera direttiva, con contestuale soppressione delle qualifiche medesime ad eccezione della VII qualifica funzionale. È prevista altresì la progressiva riduzione del 50 per cento degli organici relativi alle predette qualifiche funzionali soppresse.

L'articolo medesimo prevede l'inquadramento dei funzionari in tre fasce modulate secondo l'anzianità di servizio.

Il trattamento economico dei funzionari dovrà essere regolato con apposito provvedimento con parametri di aggancio retributivo al trattamento economico complessivo del personale dirigente.

L'accesso alla qualifica unica di funzionario sarà riservato a tutto il personale delle residue qualifiche funzionali dotato di diploma di laurea e a cittadini italiani dotati di uguale diploma, previo concorso pubblico.

Articolo 9. — La norma sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo, dettando (comma 1) disposizioni per l'accesso nella qualifica di dirigente mediante concorso pubblico. Il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai funzionari inseriti nella qualifica unica, dotati di diploma di laurea, con cinque anni di servizio nella qualifica medesima. Il 20 per cento dei posti può essere riservato dalle singole amministrazioni a professionisti o dirigenti di impresa previo concorso per titoli le cui modalità verranno disciplinate da apposito regolamento.

La medesima norma prevede che l'accesso alle qualifiche di dirigente consigliere e dirigente generale avviene a scelta previa valutazione dei titoli di servizio da parte di apposita commissione di avanzamento.

Il comma 6 nel nuovo testo dell'articolo 28 è volto a tutelare le legittime aspettative dei funzionari delle qualifiche IX e VIII con 20 anni di servizio, consentendo il loro inquadramento nel primo gradino della

carriera dirigenziale, con funzioni limitate a quelle di carattere ispettivo e di direzione degli uffici per le relazioni con il pubblico e per la sicurezza nei posti di lavoro.

Articolo 10. — La norma prevede particolari prove di esame teoriche e pratiche per l'accesso alla dirigenza nonché apposito corso di selezione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e periodo di pratica presso le amministrazioni pubbliche e private.

Articolo 11. — La norma prevede modifiche formali di adattamento.

Articolo 12. — La disposizione contiene la clausola di abrogazione di norme eventualmente incompatibili con quelle di cui alla presente proposta di legge.

Non si è prevista la clausola finanziaria in quanto il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli attuali, sia per le economie che deriveranno da una migliore organizzazione del lavoro sia perché eventuali richieste di carattere economico potranno trovare giusta cittadinanza nei rinnovi contrattuali, previsti con cadenza biennale per la parte economica, cadenza che dovrebbe restare inalterata anche con il passaggio dei funzionari allo *status* di pubblico dipendente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica, i dirigenti dello Stato e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, i funzionari dello Stato, di cui all'articolo 25, comma 3, del presente decreto, e i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287 ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. - (*Consiglio nazionale della dirigenza*). - 1. È istituito il Consiglio nazionale della dirigenza, garante dell'imparzialità ed organo di autogoverno del personale dirigente e dei funzionari. L'organo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato ed è composto da un numero non superiore a quindici dirigenti delle amministrazioni dello Stato, sei rappresentanti dei funzionari eletti con le modalità da definire con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'ar-

titolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo regolamento sono definiti gli organi e gli uffici amministrativi di supporto del Consiglio nazionale della dirigenza, nonché i criteri per l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti e funzionari appartenenti alle singole amministrazioni. Entro tre mesi dall'emanazione del regolamento previsto dal presente comma, a cura dei consigli di amministrazione dei singoli Ministeri interessati, devono essere convocate le assemblee dei dirigenti e funzionari per l'elezione dei membri rappresentativi.

2. Al Consiglio nazionale della dirigenza competono:

a) l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali relativi ai dirigenti e funzionari;

b) la deliberazione delle graduatorie elaborate dalla commissione di avanzamento di cui al comma 4 dell'articolo 28;

c) l'emanazione di pareri per il conferimento degli incarichi di segretario generale, dirigente consigliere generale e dirigente periferico;

d) le assegnazioni di sede ed i trasferimenti dei dirigenti e funzionari;

e) la designazione di cinque propri rappresentanti in seno al comitato direttivo e al comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) il giudizio definitivo da comunicare ai singoli Ministri in relazione alla valutazione dei risultati dell'attività e di gestione dei dirigenti e funzionari.

3. Tutti i provvedimenti riguardanti i dirigenti sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio nazionale della dirigenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro responsabile dell'amministrazione interessata. Contro i provvedimenti del Consiglio è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di referendario, consigliere e consigliere generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni per i dirigenti generali. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatiche e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 ».

ART. 4.

1. L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. - (*Funzioni di direzione del referendario*). - 1. Al dirigente referendario competono le seguenti funzioni:

a) direzione di uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12;

b) direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

c) direzione e coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

d) esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente consigliere generale;

e) verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo 10; verifica sulle stesse materie riferita ad ogni

singolo dipendente e adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

f) attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

g) individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

h) risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

i) formulazione di proposte al dirigente consigliere generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazioni degli uffici;

l) ispettive.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera b), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo 10 ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito

dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. - (*Funzioni di direzione del consigliere*). - 1. Al dirigente consigliere competono:

a) la funzione di vice direzione dei servizi per il controllo interno e dei nuclei di valutazione;

b) le funzioni vicarie del dirigente consigliere generale;

c) il coordinamento di uffici per il servizio ispettivo, nonché le ispezioni di particolare rilevanza, individuate come tali con provvedimento del dirigente consigliere generale;

d) la direzione di uffici per alti studi di revisione e coordinamento dei procedimenti amministrativi;

e) il coordinamento degli uffici dirigenziali referendari ».

2. Dopo l'articolo 17-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

ART. 17-ter. - (*Dirigenti tecnici*). - 1. La dirigenza tecnica si articola nelle seguenti qualifiche: referendario tecnico, consigliere tecnico, consigliere generale tecnico.

2. Al dirigente referendario tecnico competono le funzioni di direzione di uffici tecnici di particolare rilevanza.

3. Al dirigente consigliere tecnico competono le seguenti funzioni:

a) direzione dei servizi per il controllo interno di provvedimenti tecnici;

b) direzione dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

4. Al dirigente consigliere generale tecnico competono le funzioni di cui all'articolo 16 ».

ART. 6.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e

successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e riferiscono i risultati della verifica o del controllo al Consiglio nazionale della dirigenza che, valutate le risultanze, informa gli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti consiglieri generali e da dirigenti consiglieri con funzioni vicarie ed istruttorie ».

2. Al quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, le parole: « del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « dei rispettivi ordinamenti pubblici ».

ART. 7.

1. L'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - (*Trattamento economico*). —
1. La retribuzione del personale con qualifica di referendario, consigliere e consigliere generale è determinata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali dei dirigenti di categoria. Il trattamento economico accessorio è definito con le stesse modalità e si articola in indennità di funzione correlate alle diverse responsabilità effettivamente assegnate ».

ART. 8.

1. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 25. - (*Ruoli dirigenziali*). — 1. Le qualifiche di primo dirigente, dirigente su-

periore e dirigente generale sono sopresse. Il personale delle qualifiche dirigenziali è inquadrato nei nuovi ruoli dirigenziali secondo l'ordine di iscrizione nei rispettivi ruoli di provenienza.

2. I dirigenti sono inquadrati nei seguenti ruoli:

a) i primi dirigenti nel ruolo dei referendari;

b) i dirigenti superiori nel ruolo dei consiglieri;

c) i dirigenti generali nel ruolo dei consiglieri generali.

3. I dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, quelli di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX e VIII, sono inquadrati nella qualifica unica di funzionario. Sono altresì inquadrati nella qualifica di funzionario i dipendenti di ruolo delle amministrazioni medesime provenienti dall'ex carriera direttiva appartenenti alla VII qualifica funzionale. Le qualifiche ad esaurimento, IX e VIII di cui al presente comma sono sopresse ed i relativi organici sono progressivamente ridotti nell'arco di cinque anni del 50 per cento.

4. Al personale inquadrato nella qualifica di funzionario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. A tale personale sono attribuite le funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservate al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esso delegati dal dirigente.

5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di funzionario di 1^a fascia, se in possesso di un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, nella qualifica di funzionario di 2^a e 3^a fascia, se rispettivamente in possesso di un'anzianità di servizio di 15 e 25 anni.

6. Il trattamento economico dei funzionari, fondamentale e accessorio di direzione, è definito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 24, comma 1. Il trattamento economico complessivo del funzionario di 2^a e 3^a fascia non può essere inferiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo rispettivamente del dirigente referendario e del dirigente consigliere.

7. L'accesso alla qualifica di funzionario di 1^a fascia avviene per concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni, seguito da un corso di specializzazione di sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea di età non superiore ai 40 anni e, con riserva del 50 per cento dei posti disponibili, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni provvisti di diploma di laurea ».

ART. 9.

1. L'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. - (*Accesso alla qualifica di dirigente referendario*). — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente referendario nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione, avviene per concorso pubblico a ruolo unico per esami indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della dirigenza, ovvero con le modalità di cui al comma 3.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente referendario tecnico avviene con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai funzionari di cui all'articolo 25, comma 3, dotati di diploma di laurea,

con cinque anni di servizio nella qualifica unica di cui al predetto comma 3. Tali posti sono attribuiti mediante scelta previa valutazione dei titoli di servizio e dei risultati dei corsi obbligatori presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione da parte della commissione di avanzamento di cui al comma 4 del presente articolo. Tale personale è inquadrato nella qualifica di dirigente referendario previo corso di specializzazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il 20 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato dalle singole amministrazioni a professionisti o dirigenti di impresa previo concorso per titoli, con riduzione dei posti per concorso pubblico di cui al comma 1 del presente articolo. Le modalità del concorso sono determinate con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. L'accesso alle qualifiche di dirigente consigliere e dirigente consigliere generale avviene a scelta previa valutazione dei titoli di servizio da parte della commissione di avanzamento la cui costituzione e compiti saranno disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il presidente e i membri della commissione di cui al comma 4 sono scelti fra i componenti del Consiglio nazionale della dirigenza.

6. Il personale della qualifica ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché il personale appartenente alla IX e VIII qualifica funzionale dell'ex carriera direttiva in possesso di diploma di laurea con 20 anni di servizio ininterrotto senza demerito è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente referendario, previo corso di specializzazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Per il raggiungimento dei 20 anni di servizio viene com-

putato il servizio prestato in funzioni inferiori per un massimo di cinque anni.

7. Al personale di cui al comma 6 competono esclusivamente funzioni dirigenziali di carattere ispettivo, di direzione di uffici per le relazioni con il pubblico e di dirigente del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 28-bis. - (*Prove di esame*). - 1. Dopo una selezione con quesiti attitudinali, gli ammessi a sostenere le prove di esame per l'accesso alla qualifica di dirigente referendario, fatto salvo quanto disposto ai sensi del comma 3, devono sostenere prove scritte e orali nelle seguenti materie:

a) prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) prova pratica su un caso amministrativo-contabile;

b) prove orali:

1) nelle materie di cui alla lettera a), numero 1);

2) diritto privato, diritto penale, procedura penale e civile, diritto internazionale, contabilità generale dello Stato, diritto in economia, scienza delle finanze e diritto tributario, statistica, lingua estera e nozioni di informatica ed automazione.

3. Le prove scritte e orali da sostenere per il concorso alla qualifica di dirigente referendario tecnico sono determinate con regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — in relazione alle specifiche professionalità.

4. I vincitori del concorso prima di assumere le funzioni dirigenziali sono te-

nuti alla frequenza di un corso di specializzazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e successivamente ad effettuare un periodo di applicazione di sei mesi presso le amministrazioni pubbliche o private.

5. Durante i periodi considerati ai soggetti di cui al comma 4 è corrisposta una borsa di studio il cui onere è posto a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — che provvede con proprio decreto a determinarne l'entità.

6. Possono partecipare al concorso per dirigente referendario, di cui al comma 1 dell'articolo 28, i candidati in possesso di diploma di laurea in discipline giuridico-economiche di età non superiore ai 40 anni. Al concorso per referendario tecnico possono partecipare i candidati in possesso del diploma di laurea in discipline tecniche con età non superiore ai 40 anni. I predetti termini sono elevati a 50 anni per i funzionari di cui al comma 3 dell'articolo 25.

7. I dirigenti e i funzionari sono tenuti, con cadenza triennale, a frequentare corsi di specializzazione ed aggiornamento presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

ART. 11.

1. Nel testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: « dirigente generale » e « dirigenti generali », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « consigliere generale » e « consiglieri generali ».

ART. 12.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

